

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n.474/2013 promossa da:

C. [REDACTED] D. [REDACTED] ai fini del ricorso elettivamente domiciliato in Reggio Emilia presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende con procura in calce

-RICORRENTE -

co n t r o

L. [REDACTED] s.r.l. in persona del Legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] e domiciliata in Reggio Emilia, presso la persona e lo studio dell'Avv. [REDACTED]

-CONVENUTO -

in punto a: collocazione temporale part-time

FATTO E DIRITTO

La ricorrente D. [REDACTED] C. [REDACTED] ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia



quale Giudice del Lavoro la propria anche attuale datrice di lavoro L. [REDACTED] s.r.l. al fine di accertare il diritto a svolgere la propria prestazione lavorativa part-time nel solo turno del mattino, ovvero comunque con collocazione temporale stabile.

Espone di essere alle dipendenze della convenuta dal 2003 con mansione di addetta alle vendite di 5° (poi 4°) livello e contratto part-time a tempo indeterminato della durata di 20 ore settimanali ripartito su turni di mattina, ovvero di pomeriggio, a settimane alternate; di essere madre di tre figli e dunque, per esigenze familiari sempre –fino al novembre 2012- rispettate dall'azienda, di svolgere le proprie mansioni esclusivamente nel turno del mattino; che tuttavia successivamente al novembre 2012, in ragione di un cambio dei responsabili, si vedeva assegnata a turni in alternanza mattino/pomeriggio, con conseguenti problemi di gestione della vita quotidiana.

da qui il presente ricorso, col quale la ricorrente tende ad ottenere una collocazione temporale stabile del proprio orario lavorativo preferibilmente nel turno del mattino, o comunque che tenga conto delle esigenze personali e familiari della lavoratrice.

Si costituiva nei termini L. [REDACTED] s.r.l. contestando in fatto e diritto le prospettazioni avversarie.

Non necessitando la causa di attività istruttoria, la stessa veniva discussa oralmente e decisa all'udienza del 11 marzo 2014 con lettura della sentenza resa contestualmente.

Il ricorso non è fondato e va respinto.

L'orario di lavoro previsto dal contratto individuale inter partes 15/10/2003 (cfr. doc.1 ricorso) prevede come detto una durata di 20 ore settimanali di tipo orizzontale articolate in alternativa: o tutte al mattino (lunedì 7/11, martedì 7/11, mercoledì riposo, giovedì 8/12, venerdì 8/12, sabato 9/13) o tutte al pomeriggio (lunedì 16/20, martedì riposo, mercoledì 17/21, giovedì 16/20, venerdì 16/20, sabato 16/20).

Trattasi dell'orario di lavoro normale, convenuto tra le parti per iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs 61/2000, che, come noto, all'art.2 2° comma prevede che *"Nel contratto di lavoro a tempo parziale e' contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno"*.

L'orario di lavoro pare a chi scrive sufficientemente dettagliato, specifico e certamente predeterminato, e lo stesso è funzionale alle esigenze aziendali di copertura del punto vendita di Reggio Emilia presso il quale opera la ricorrente, responsabile del settore frutta e verdura.



Non ha pregio, per chi scrive, la circostanza che, per un lungo periodo di tempo, la datrice di lavoro abbia applicato alla lavoratrice lo specifico orario previsto in contratto facendola tuttavia svolgere sempre e solo il turno del mattino, atteso che l'evidente *favor* mostrato alla ricorrente (madre di tre figli di cui uno di età molto piccola) non può trasformarsi in un diritto quesito della C. al turno del mattino.

Per altro, l'azienda, oltre a dover primariamente avere a cure le proprie esigenze produttive, deve anche contemperare le plurime esigenze dei propri dipendenti; ove è evidente che tutti i lavoratori con prole minore abbiano maggiore interesse a lavorare di mattina e ad avere il pomeriggio libero per far fronte agli impegni familiari.

Quanto alla denuncia delle clausole elastiche/flessibili operata dalla ricorrente nell'anno 2010, la stessa, per quanto valida, nulla ha a che fare con il caso in esame, atteso che –come la stessa lavoratrice ricorda in premessa- le clausole elastiche/flessibili (ma meglio nel nostro caso sarebbe parlare delle sole clausole flessibili, trattandosi di part-time orizzontale) prevedono che il lavoro sia prestato in periodi di tempo diversi (o più lunghi), rispetto a quelli fissati nel contratto di lavoro part-time.

Ma questa censura (l'aver prestato lavoro in tempi diversi da quelli contrattualmente prestabiliti) non è stata di fatto svolta dal ricorrente, e comunque è influente rispetto alla domanda contenuta in ricorso, con la quale si richiede unicamente l'individuazione di una collocazione temporale prestabilita.

La violazione dell'orario prestabilito non è sostanzialmente stata dedotta; mentre è pacifico che lo svolgimento di lavoro a turni non integri una clausola flessibile.

Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della differenza economica esistente tra le stesse.

PQM

Rigetta il ricorso;

Compensa tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 11 marzo 2014

IL GL

Dott.Elena Vezzosi



Sentenza n. 81/2014 pubbl. il 11/03/2014
RG n. 474/2013

